

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
Volontaria giurisdizione della Sezione fallimenti

RELAZIONE DEL GESTORE
DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
EX L.3/2012

TRIBUNALE DI NAPOLI PERVENUTO IN CANCELLERIA DEPOSITAT... IN CANCELLERIA	
Oggi	25 MAR 2019
Il Cancelliere	

Il sottoscritto avv. Enrico Maria Buonfantino (BNFNCM76L15F839P – pec avvocato@pec.enricomariabuonfantino.it), nominato gestore della crisi da sovraindebitamento del sig. **IERVOLINO PASQUALE** (cf. RVLPLQL70E05F839W) dall'Organismo di Composizione della Crisi presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli (procedimento n.3/2019, accettazione del 22/1/2019)

PREMESSO

- che il sig. Iervolino Pasquale (nato a Napoli, il 05.05.1970, C.F.: RVLPLQL70E05F839W, res.te in Volla, alla via Giacomo Matteotti n. 23/1/1), nella qualità di titolare della ditta Iervolino Pasquale - C.F.: RVLPLQL70E05F839W e P.IVA: 04250631217 - con sede in Ercolano, al Corso Resina n. 232, cap. 80056, rappresentato dall'avv. Pasquale Di Lorenzo, ha deciso di sottoporre ai creditori, un **piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi della L.3/2012**;
- che il sottoscritto gestore della crisi ha accettato l'incarico conferitogli dall'OCC impegnandosi alla predisposizione di una relazione sull'attuabilità del piano;
- che il sig. Pasquale Iervolino ha dichiarato in atti:
 - di essere coniugato in separazione dei beni e fino al mese di dicembre 2018 di avere provveduto, insieme alla moglie Beltrami Filomena, al sostentamento della propria famiglia composta anche dai figli, Iervolino Gennaro, nato a Napoli, il 12.10.2000, Iervolino Simone, nato a Napoli, il 28.11.2003, Iervolino Michele, nato a San Giorgio a Cremano, il 31.05.2005;
 - di essere stato titolare, fino al dicembre 2018, della impresa individuale *Iervolino Pasquale*, che si occupava di commercio al minuto di prodotto estetici;
 - di essere stato vittima, nello svolgimento dell'attività d'impresa, di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non ha reso possibile ad adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite o previste dalla legge;
 - di aver ricevuto dall'impresa fino al dicembre 2018 l'unica fonte di reddito per sé e la propria famiglia, fino ad essere costretto alla cessazione dell'attività;
 - di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16.03.1942 n. 267;
 - di non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/12 mediante proposta di accordo;

Tanto premesso il sig. Pasquale Iervolino, in qualità di titolare della ditta “*Iervolino Pasquale*”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, L. 3/2012, ha predisposto una articolata proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento che il sottoscritto gestore della crisi esaminerà nella seguente

RELAZIONE

1. Sintesi dell’accordo di ristrutturazione proposto dal debitore

La proposta formulata dal sig. Pasquale Iervolino consiste in un pagamento rateizzato delle obbligazioni attualmente in essere e non adempite, osservando l’obbligo di soddisfare integralmente i crediti muniti di privilegio (Agenzia delle Entrate e Riscossione), procedendo, invece ad uno stralcio parziale delle posizioni chirografare. Lo stralcio più consistente riguarda il credito vantato da Intesa Sanpaolo spa (stralcio di circa il 70%) che ha una posizione dominante rispetto alla massa dei creditori.

A - Garanzie e disponibilità

A sostegno della proposta, il sig. Pasquale Iervolino ha offerto come **garanzia accessoria l’intervento della signora Maria Stella Auricchio**, madre del proponente che, sarebbe disposta ad aiutare il sig. Pasquale Iervolino con i proventi locativi sull’immobile sito in Ercolano (Na) C.so Resina 232 (ex sede dell’attività dell’istante), immobile di cui è titolare lo stesso sovraindebitato in quota 111/1000. Il sovraindebitato ha evidenziato come oggi possa far conto per il sostentamento della famiglia sul reddito da lavoro della moglie Beltrami Filomena assunta con contratto co.co.co dalla società Global srl.

In aggiunta a quanto periodicamente disponibile, il debitore si è impegnato alla cessione diretta di crediti futuri derivanti dalla liquidazione della merce rimasta invenduta alla chiusura dell’impresa (valore di circa euro 5.000), oltre ad **un capitale già disponibile di euro 4.200**, ricavato dalla vendita della merce svenduta prima della chiusura dell’attività, importo con il quale si è impegnato al pagamento delle spese di procedimento ed a fornire un acconto al creditore maggioritario al momento dell’omologa del piano.

A tale premessa, l’istante aggiunge delle legittime considerazioni relative alla mancanza di convenienza che si otterrebbe dalla liquidazione del suo patrimonio immobiliare, dal momento che i proventi non coprirebbero probabilmente le debitorie in atto, trattandosi di quote in comproprietà (111/1000) di immobili ereditati insieme alla madre ed altri germani.

Sul punto il sig. Iervolino, appunto, osserva “*Tali circostanze fanno riflettere sulla impossibilità di adottare quale soluzione per la risoluzione della crisi da sovra indebitamento quella della liquidazione dei beni del proponente*”.

B – Dettagli della proposta

Il sig. Pasquale Iervolino, quindi, propone:

1) **Il pagamento parziale del residuo credito di € 1.131,94 con la Compass spa** (chirografo), Alla data del deposito della domanda risultava essere stato corrisposto la somma di € 11.881,00 dal sig. Iervolino e, pertanto, la somma ancora da corrispondere risultava essere pari ad € 1.697,72.

Successivamente e nelle more (cfr. integrazione alla proposta del 18/3/2019), veniva effettuato il pagamento delle rate di gennaio 2019 e febbraio 2019, tanto che l’importo ancora da saldare risulta

oggi essere ridotto ad € 1.131,94, che il debitore propone di saldare a stralcio al 50% in n.3 rate mensili a decorrere dal mese successivo all'omologa del piano da euro 188,66.

2) Il pagamento integrale del credito che vanta Agenzia delle Entrate e riscossione per euro 5.469,02 (privilegio).

Dalla documentazione (anche in seguito all'integrazione alla proposta del 18/3/2019) emerge come l'esposizione debitoria del proponente verso l'I.N.P.S. – Agenzia delle Entrate Riscossione sia rappresentata dai seguenti documenti:

- 1) Avviso bonario di pagamento inviato dall'I.N.P.S. n. atto 37120180001746177000 formato il 09.06.2018.
- 2) Accoglimento dell'istanza di rateizzazione protocollo n. 444715 del 28.08.2018 relativa ai documenti 37120180001746177000 e 07120150063402619.

L'importo indicato nell'avviso bonario di pagamento risultava essere pari ad € 2.997,74; successivamente e con la richiesta di rateizzo presentata dal proponente all'Agenzia delle Entrate l'importo complessivo risultava essere pari ad € 3.158,04 comprensivo degli interessi di mora pari ad € 11,22 nonché dei compensi di riscossione pari ad € 99,07. Il proponente, pertanto, con la presentazione alla Agenzia delle Entrate della detta richiesta di rateizzo, ha ottenuto la dilazione del pagamento in 63 rate a partire dall'11.10.2018 e con termine previsto per il 11.11.2023 per un importo mensile di € 57,50 circa tale che l'importo totale rateizzato ammonta a € 3.614,44 di cui € 3.047,75 quale quota capitale, € 11,22 quale quota interessi di mora, € 450,52 circa quale quota interessi dilazione, € 99,07 quale quota compensi di riscossione. Alla data del deposito, dunque, risulta essere stata corrisposta la somma di € 166,20 dal sig. Iervolino e, pertanto, **la somma ancora da corrispondere risultava essere pari ad € 3.448,24.**

Successivamente e nelle more della presentazione della domanda fatta all'organismo di composizione della crisi, come da estratto ruolo aggiornato alla data del 7.3.2019, risulta un nuovo avviso di addebito INPS non ancora notificato per € 2.020,78, per il quale veniva fatta istanza di rateizzo, poi ottenuta con le stesse modalità degli avvisi di cui sopra.

Pertanto la somma complessiva ancora da corrispondere risulta essere pari ad € 5.469,02, di cui € 3.448,24 per la somma residua dei precedenti avvisi ed € 2.020,78 per il successivo avviso bonario .

Mediante il duplice rateizzo concordato con AER il sig. Pasquale Iervolino ha promesso l'estinzione totale della debitoria.

3) Il pagamento parziale nei confronti di Intesa Sanpaolo spa dell'importo ancora dovuto (aggiornato post integrazione alla proposta del 18/3/2019) stimato in € 32.174,34, tra capitale ed interessi previsti dal piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento chirografo



stipulato con il Banco di Napoli S.p.A., ora Intesa Sanpaolo S.p.A. con la applicazione di una **falcidia del 70%, pari, in conseguenza, ad un pagamento effettivo di € 9.652,30**, nelle seguenti modalità: **1) € 2.200,00 versati al momento dell'omologazione della procedura e 2) i residui € 7.452,30 rateizzati in numero 37 rate mensili, con decorrenza dal mese successivo all'omologa del piano, di cui n. 36 rate di € 200,00 e l'ultima rata di € 252,30.**

Sulla base di tale proposta formulata dallo Iervolino, l'importo totale del debito, nel caso di omologa del piano, si ridurrebbe **da € 38.775,30 ad € 15.687,29.**

Sin dalla proposta si può osservare come la stessa, se accolta, sarebbe sostenibile in base a quanto descritto dal sovraindebitato: il totale dell'**impegno mensile** risulta essere complessivamente preventivato in **€ 503,66, per i primi tre mesi successivi all'omologa, diminuendo di euro 188,65 dopo l'estinzione della posizione Compass spa.**

Il suindicato impegno mensile, quindi, di € 503,66 si ridurrà ad **€ 315,01 per la maggior parte della durata, per poi scendere drasticamente nella seconda fase (dalla 38^ alla 63^ mensilità).**

Alla luce di tale proposta **la condizione reddituale nonché le necessità finanziarie mensili del proponente si ridurranno da € 1.725,62 ad € 1.031,66** (avendo decurtato anche le spese previste per l'attività cessata e lasciando, pertanto, solo i 528,00 euro previsti per il proprio sostentamento e quello della famiglia) tale ultimo importo persisterà fino al pagamento delle rate pari ad € 188,66 previste per il residuo da dare alla Compass; **successivamente l'impegno mensile si ridurrà da € 1.031,66 ad € 843,00.**

2. Documentazione analizzata

Al fine di supportare quanto proposto, il sig. Pasquale Iervolino ha reso disponibile all'esame del gestore della crisi la seguente documentazione:

a - Fascicolo depositato all'OCC presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli:

1. Documento di identità (copia patente di guida e tessera sanitaria) Iervolino Pasquale
2. Unico 2018 (anno 2017): si rileva una perdita d'esercizio (quadro RG) di euro 165.782,00 sa fronte di ricavi per euro 40.295,00 e rimanenze finali per euro 13.250. Dalla dichiarazione dei redditi emerge, di conseguenza, uno sbilanciamento valore/costo della produzione. Risulta un reddito da fabbricato 'non locato' per euro 136 (relativo alla quota di 111/1000 sul locale commerciale sede dell'impresa, di cui lo Iervolino è comproprietario insieme ai familiari per successione al padre defunto.
3. Unico 2017 (anno 2016): si rileva una perdita d'esercizio (quadro RG) di euro 2480,00 a fronte di ricavi per euro 39.369, tanto che il valore risulta 'da adeguare' rispetto a quanto emerso dagli studi di

settore per gli anni precedenti. Dalla dichiarazione dei redditi emerge, di conseguenza, uno sbilanciamento valore/costo della produzione. Risulta un reddito da fabbricato 'non locato' per euro 136 (relativo alla quota di 111/1000 sul locale commerciale sede dell'impresa, di cui lo Iervolino è comproprietario insieme ai familiari per successione al padre defunto.

4. Unico 2016 (anno 2015): mostra una situazione reddituale in linea con quanto emerso nella dichiarazione per l'anno successivo. In ogni caso quanto accadeva nel 2015 in relazione alla proposta in esame è del tutto ininfluenza.
5. Registro acquisti 2018: si evidenzia un volume di acquisti nettamente in calo nell'ultimo trimestre. I fornitori sono sostanzialmente due (Nicola & C srl e Fusco & Fulvio C srl). L'ultimo mese è quasi privo di acquisti, dal momento che era iniziata la fase di liquidazione della merce finalizzata alla chiusura dell'attività.
6. Registro acquisti 2017: si evidenzia acquisto di merce per circa 40.000 oltre Iva, in linea con le annualità precedente e successiva. I dati sono in linea con quelli della dichiarazione dei redditi.
7. Registro acquisti 2016: si evidenziano rimanenze e perdita di esercizio. Il fornitore di merce è praticamente unico (Nicola & C srl per euro 48.322,41). I dati sono in linea con quelli della dichiarazione dei redditi.
8. Documentazione anagrafica: conferma l'esistenza del nucleo familiare composto da Iervolino Pasquale, dalla moglie Beltrami Filomena, dai figli Gennaro (maggiorrenne), Simone (maggiorrenne) e Michele (minorenne). La famiglia risulta residente in Volla (Na) alla via G. Matteotti n.17, int.1, piano 1 (certificato di residenza rilasciato dal Comune di Volla il 02/01/2019)
9. Atto di compravendita immobiliare del 14/2/1972 con il quale Maria Stella Auricchio (madre del I sig. Pasquale Iervolino) acquistava - presumibilmente in comunione dei beni con il coniuge (ante riforma del diritto di famiglia) - la bottega in Ercolano (Na) al corso Resina n.232;
10. Atto di compravendita immobiliare del 16/02/1971, con il quale Maria Stella Auricchio acquistava - presumibilmente in comunione dei beni con il coniuge (ante riforma diritto di famiglia) - il quartino abitativo con scantinato, in Ercolano alla via Quattro Orologi 29/a;
11. Certificato di morte di Iervolino Gennaro (nato a Napoli il 23/6/1945 deceduto in Padova il 14/09/2009), padre dell'istante;
12. Denuncia di successione de cuius Iervolino Gennaro (n.3507- vol.9990 dep.ta presso Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Napoli) con cui venivano devoluti per successione legittima le proprietà al 50% degli immobili acquistati dalla moglie Auricchio Maria Stella, coniugata con il de cuius (in comunione dei beni, ante riforma diritto di famiglia). I beni corrispondevano ai due cespiti acquistati nel 1971 in Ercolano via dei quattro orologi 29/a (appartamento e scantinato) e nell'unico bene acquistato nel 1972 in Ercolano al Corso Resina 232 (ex sede dell'impresa, immobile ad uso commerciale);
13. Visura Agenzia del Territorio del 21/11/2018 da cui si evince la titolarità *iure successionis* della quota di 111/1000 sui predetti immobili del sig. Pasquale Iervolino;



14. Documento di circolazione veicolo tg CT627LC Fiat Panda 1.2 Benzina (immatricolata 2005) e relativo annuncio di offerta in vendita su Subito.it al prezzo di euro 2.900;
 15. Visura PRA attestante la libera circolabilità del veicolo infra sub 13, dopo la cancellazione del fermo amministrativo;
 16. Visura CCIAA impresa individuale Iervolino Pasquale, estratta in data 21/11/2018, attività cessata;
 17. Contratto di lavoro della signora Beltrami Filomena (moglie dello Iervolino), con assunzione quale Co.Co.Co. del mese di agosto 2018 in forza alla società Global s.r.l.
 18. Avviso di addebito Inps per contributi anno 2017 n. atto 37120180001746177000 formato il 09.06.2018, per una richiesta di euro 2.997,74, con annesso piano di rateizzo presso Agenzia delle Entrate e Riscossione in n.63 rate;
 19. Attestazione di pagamento della prima rata di cui infra sub 16,
 20. Contratto di finanziamento sottoscritto tra Iervolino Pasquale e Banco di Napoli spa (oggi Intesasanpaolo spa) n.1075698846, per euro 33.000 al tasso annuo effettivo globale del 7,18%, da restituire in n.72 rate – ultima scadenza 11/2023;
 21. Quietanza di pagamento rata 13/72 dicembre 2018 con saldo debito residuo di euro 27.950,24;
 22. Contratto di *prestito finalizzato* Compass spa, per l'acquisto di autovettura Ford C-max per euro 11.500, da restituire in n.48 rate mensili da euro 282,89 a decorrere dal 6/2015 (totale in restituzione euro 13.674,40);
 23. Pagamento rata 1/2019 del prestito Compass spa di cui infra sub 20, per euro 204,39;
 24. Bollette pagamento utenze
- b - Documenti esibiti su richiesta del gestore della crisi:**
25. Provvedimento di *Cancellazione fermo amministrativo* su veicolo tg CT627LC del 7/3/2017;
 26. Certificato negativo di esistenza protesti a carico del sig. Iervolino Pasquale estratto il giorno 8/3/2019;
 27. Estratto ruolo completo Agenzia delle Entrate e Riscossione che riporta n.3 partite debitorie iscritte a ruolo e precisamente:
 - Cartella di pagamento notificata nel 2015 relativa a contravvenzione CDS Comune di Torre del Greco
 - Avviso di addebito Inps notificato il 17/7/2018 (già rateizzato cfr infra sub 17)
 - Avviso di addebito Inps non ancora notificato per euro 2.020,78
 28. Istanza di rateizzo relativo ai ruoli esattoriali residui;
 29. Modello Isee rilasciato nel 2019
 30. Integrazione alla proposta con aggiornamento dei pagamenti effettuati ai creditori alla data del 18/3/2019
 31. Estratto di ruolo esattoriale aggiornato al 22/03/2019 (ricevuto da AER via pec) recante saldo debitore di euro 5.414,34

4. Fabbisogno finanziario del piano

Il piano proposto dal sovraindebitato prevede, l'integrale soddisfazione dell'unico creditore munito di privilegio (Agenzia delle Entrate e Riscossione) secondo un piano di rateizzo già accordato dall'ente, oltre allo stralcio ed estinzione dei debiti chirografari, mediante un lieve stralcio del residuo credito vantato da Compass spa (da euro 1.131,94 ad euro 565,97 in n.3 rate mensili), cui si aggiunge un corposo stralcio in percentuale del 70% relativamente al credito vantato da Intesa Sanpaolo spa da € 32.174,34 ad € 9.652,30.

In sostanza, mentre nulla potrebbe essere opposto dal creditore privilegiato, soddisfatto per intero e secondo un rateizzo già accordato, il problema sulla fattibilità del piano potrebbe essere inerente la proposta formulata nei confronti dei chirografari.

Mentre la posizione Compass spa, nella sostanza, non viene penalizzata oltre la misura del 30% tra dovuto e proposto, la posizione nei confronti della Intesa Sanpaolo spa, nel caso di mancata accettazione rischierebbe di non rendere omologabile il piano.

Ad oggi le evidenze documentali fanno ritenere esistente la seguente situazione

Totale passivo	euro 38.775,30
<u>Privilegiati</u>	
Debito complessivo (al 18/03/2019)	euro 5.469,02
Percentuale di estinzione	100%
Modalità di estinzione:	rateizzo accordato da A.E.R. (2x57,50€ mese)
Nb: il debito con AER è suscettibile di variazione e nel calcolo è stato considerato il rateizzo richiesto dal sig. Pasquale Iervolino	
Eventuale differenza liquidabile mediante rateizzo o estinzione all'omologa	
<u>Chirografari</u>	
Debito complessivo (al 18/03/2019)	euro 33.306,28
Di cui:	
Compass spa	euro 1.131,94
Intesa Sanpaolo spa (cfr. rata 13/72)	euro 32.174,34
Importo proposto ad estinzione:	euro 10.218,27
Di cui:	
estinzione Compass spa	euro 565,97
da versare:	euro 188,65€ x 3 rate mensili
estinzione Intesa Sanpaolo	euro 9.652,30
da versare:	euro 2.200 all'omologa
	36 rate mensili x € 200
	1 rata (37 [^]) a saldo x € 252,30

La tabella consegue all’esame della documentazione di supporto alla proposta, evidenziando come alcuni importi riportati nella proposta siano maggiori in termini di esposizione debitoria rispetto a quanto si rileva dai documenti allegati per i chirografi, mentre siano inferiori riguardo l’esposizione nei confronti dei privilegiati.

Al momento dell’omologazione del piano il debitore propone di versare euro 2200 in acconto sul debito Intesa Sanpaolo spa.

L’impegno mensile derivante dal piano risulterebbe essere, dal mese successivo:

- pari ad € 503,65, per i primi tre mesi
- pari ad € 315,00 dal quarto mese e fino ad estinzione del debito stralciato con Intesa Sanpaolo spa (37 rate)
- pari ad euro 115,00 dal 38[^] mese e fino ad estinzione del rateizzo AER

In aggiunta il debitore garantisce la cessione di crediti futuri, maturati dalla vendita di merce residua che comporterebbe una maggiore disponibilità ai fini di una liquidazione dei creditori. I proventi della liquidazione dei beni potrebbero essere utilizzati per una estinzione anticipata dei rateizzi.

Orbene, sulla scorta della documentazione esaminata dal gestore della crisi e delle dichiarazioni del sig. Pasquale Iervolino, si ritiene che il sovraindebitato possa far conto sulla seguente situazione mensile:

<u>Introito familiare mensile presunto:</u>	
quota 111/1000 canone locativo c.so Resina 232 Iervolino Pasquale (propr.111/1000)	euro 77,50
quota 667/1000 canone locativo c.so Resina 232 Auricchio Maria Stella (propr.667/1000)	euro 467,00
reddito da co.co.co del coniuge Beltrami Filomena	euro 450,00
vendita di rimanenze	euro 116,28
totale disponibilità familiare	euro 1.110,68
da cui sottrarre:	
<u>sostentamento della famiglia</u>	<u>euro 528,00</u>
disponibile mensile stimato	euro 466,50
FABBISOGNO stimato del piano primi 3 mesi	euro 503,65
FABBISOGNO stimato del piano dal 4 [^] al 37 [^] mese	euro 315,00
FABBISOGNO stimato del piano dal 38 [^] al 63 [^] mese	euro 115,00

5. Attuabilità dell'accordo e sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei

Nella fattispecie che interessa la presente relazione va evidenziato come emergono i requisiti dell'assoggettabilità alla disciplina della L.3/2012 e succ modd e integr. in relazione alla crisi da sovraindebitamento.

Il sig. Pasquale Iervolino ha documentato di essere stato, fino a dicembre 2018, un piccolo imprenditore non assoggettabile a procedura concorsuale.

Infatti dalla documentazione allegata in atti non emerge il superamento di alcuno dei requisiti oggettivi né soggettivi che possano far ritenere lo Iervolino un imprenditore 'fallibile'.

Sia il volume di affare degli ultimi tre esercizi, sia le dichiarazioni dei redditi che i registri contabili esibiti, infatti, collocano l'impresa Iervolino Pasquale tra le cd 'piccole imprese' gestite in forma individuale.

Tanto emerge dalla documentazione dichiarata conforme all'originale dallo Iervolino che è stato sottoposto ad una forma di contabilità semplificata ma apparentemente completa.

D'altro canto è evidente come Pasquale Iervolino abbia diligentemente anticipato la proposizione del piano rispetto all'inizio di qualsiasi forma di inadempimento rispetto alle debitorie maturate. Infatti non risultano, alla data odierna, pendenze giudiziarie relative al recupero dei crediti contro il sovraindebitato.

Tanto ne fa conseguire come il sig. Pasquale Iervolino si sia adoperato seguendo alla lettera lo spirito che guida la L.3/2012, cercando preventivamente un accordo per risolvere la situazione di sovraindebitamento.

Pertanto, si ritiene che sia legittima da parte dell'istante la proposta di un accordo di ristrutturazione del debito.

In linea generale, va evidenziato come la proposta di accordo debba indicare l'elenco di tutti i creditori e relative somme dovute, l'elenco dei beni, gli eventuali atti di disposizioni effettuati negli ultimi cinque anni, le ultime tre dichiarazioni dei redditi, l'elenco delle spese per il sostentamento del debitore e della sua famiglia (con indicazione del numero dei componenti). A ben vedere, Pasquale Iervolino ha presentato documentazione completa, che consente al gestore della crisi di ritenere completo il quadro debitorio, quello familiare, oltre a poter comprendere con evidenza la provenienza della provvista economica con la quale il sovraindebitato intende onorare il piano proposto.

E' evidente, in ogni caso, che la sostenibilità dell'accordo proposto sia condizionata alla disponibilità mostrata dal terzo intervenore signora Maria Stella Auricchio, madre del sovraindebitato, che si è mostrata disponibile a cedere i frutti da locazione dell'immobile di cui è proprietaria per i 2/3 sito in Ercolano (Na) c.so Resina 232 (ex sede dell'attività).



E' altrettanto evidente, però, che la signora Auricchio abbia mostrato la propria disponibilità (che verrà confermata mediante sottoscrizione del piano per accettazione), a condizione di essere esclusa dalla garanzia fideiussoria prestata in favore della Intesa Sanpaolo a margine del contratto di finanziamento oggetto di proposta di stralcio al 70% da parte del sig. Pasquale Iervolino. In sostanza con l'accettazione, anche tacita, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, la banca creditrice rinuncerà, anche alla garanzia fideiussoria all'epoca prestata, che ex iure verrà sostituita dalla garanzia prestata dalla Auricchio nel procedimento, quindi, limitata all'importo accordato in QS a soddisfazione del debito. Soltanto entro detti limiti, pertanto, varrà la garanzia di Maria Stella Auricchio che dovrà essere ritenuta libera dai vincoli fideiussori prestati all'epoca.

In ogni caso, nonostante si ritenga sussistente la fattibilità del piano, il sottoscritto ritiene che alternativamente, anche per migliorare sensibilmente le condizioni di pagamento a stralcio nei confronti del creditore Intesa Sanpaolo spa, il sovraindebitato possa liquidare la merce in rimanenza (il cui valore ha quantificato egli stesso in euro 6.557,38), ferme restando le altre posizioni (AER e Compass spa), al creditore di maggior rilievo possa essere proposto il pagamento a stralcio, in unica soluzione, di euro 9.652,30, escludendo, quindi il rateizzo e liberando immediatamente il garante Maria Stella Auricchio.

Siffatta soluzione alternativa comporterebbe un piano di risanamento molto meno oneroso per il garante e per la vita familiare, seppure nella consapevolezza che il sovraindebitato dovrà attivarsi concretamente per ricavare dalla vendita delle rimanenze l'importo maggiore nel minore tempo possibile.

E' il caso, infine, di evidenziare come dalla ricostruzione del patrimonio del sovraindebitato Pasquale Iervolino, devono essere ritenute condivisibili le osservazioni del legale che lo assiste nella procedura, che ritiene non sussistenti migliori prospettive di immediato realizzo da parte dei creditori nel caso di mancata omologazione del piano. Infatti i creditori dovrebbero scontrarsi con una disponibilità finanziaria dell'indebitato assolutamente irrilevante, pari, allo stato attuale, nell'ipotetico introito derivante dalla comproprietà per 111/1000 dell'immobile in Ercolano (Na) al c.so Resina 232. Le stesse difficoltà le avrebbe Intesa San Paolo spa nei confronti della signora Maria Stella Auricchio, non percipente reddito e pertanto assoggettabile al limite ad un pignoramento del 1/5 da calcolarsi sull'importo disponibile mensile complessivo (eventuale canone di affitto pro quota 2/3 sull'immobile in Ercolano c.so Resina 232 + pensione sociale). Insomma a ben vedere, eventuali azioni forzose comporterebbero una insoddisfazione generale dei creditori.

6. Conclusioni

finanziamento oggetto di stralcio. Pertanto, Maria Stella Auricchio, con l'accettazione anche tacita dell'accordo di ristrutturazione proposto verrà esclusa dalla fideiussione inerente il contratto di finanziamento sottoscritto da Iervolino Pasquale con Banco di Napoli spa / oggi Intesa Sanpaolo spa).

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che l'accordo di ristrutturazione proposto dal sig. PASQUALE IERVOLINO, possa ritenersi fondatamente attendibile e non essendosi successivamente verificati eventi che possano significativamente modificarlo, sia ragionevolmente attuabile. A tanto si aggiunge la scarsa solvibilità del sovraindebitato laddove i creditori dovessero intraprendere procedure di recupero coattivo dell'intero credito, non essendo il sig. Pasquale Iervolino, né il fideiussore bancario Maria Stella Auricchio soggetti percipienti reddito. La stessa possibilità di procedere all'esecuzione forzata, previa azione di divisione su immobile ricevuto per successione in comunione con altri eredi, comporterebbe delle evidenti difficoltà di realizzo ed una poca convenienza dell'azione esecutiva (esperibile tra l'altro, dal solo creditore Intesa Sanpaolo spa).


In alternativa, il gestore, pur confermando la praticabilità della proposta del sig. Pasquale Iervolino, formula siffatta proposta:

conservando le medesime percentuali di soddisfazione dei creditori del sig. Pasquale Iervolino, il sottoscritto ritiene praticabile l'alternativa della liquidazione a stralcio alla data dell'omologa, ovvero entro e non oltre tre mesi dalla stessa, del creditore Intesa Sanpaolo spa, mediante versamento di euro 9.652,30 in unica soluzione, con contestuale liberazione del terzo garante, da parte dell'istituto bancario, da ogni obbligazione.

Data 25/03/2019

Il gestore della crisi

Avv. Enrico Maria Buonfantino




PASQUALE IERVOLINO



Il terzo garante

MARIA STELLA AURICCHIO



L'avv. Enrico Maria Buonfantino, nominato gestore della crisi nel procedimento instaurato presso l'OCC COA Napoli, dichiara ch

Avv. Enrico Maria Buonfantino – gestore della crisi presso l'Organismo di Composizione della Crisi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli – avvocato@pec.enricomariabuonfantino.it

e la presente relazione ed il piano in essa esaminato rappresentano un'ipotesi di risoluzione della crisi secondo quanto previsto dalla L.3/2012 e succ modd., che viene sottoposta alla valutazione del Tribunale di Napoli – Volontaria Giurisdizione ed alla sua eventuale omologazione.

Napoli, 25/3/2019

Il gestore della crisi

Avv. Enrico Maria Buonfantino



PASQUALE IERVOLINO



Il terzo garante

MARIA STELLA AURICCHIO

Maria Stella Auricchio